

(N. 195-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 1° febbraio 1949

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per congruaggio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

ONOREVOLI SENATORI. — L'adeguamento delle poste di bilancio di un'azienda e del capitale di essa alla espressione reale del valore delle poste stesse costituisce un dovere ed un diritto dell'azienda e dei suoi amministratori; e costituisce altresì un interesse della pubblica amministrazione per una più facile e più giusta tassazione.

Inspirato a questi criteri il legislatore ha sempre consentito e agevolato tali adeguamenti di valore: senza risalire al provvedimento di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1745, basta richiamare — in relazione alla più recente situazione economica — i decreti 27 maggio 1946, n. 436, e 14 febbraio 1948, n. 49 coi quali venivano stabiliti successivi coefficienti

di rivalutazione dei capitali investiti nelle epoche rispettivamente da essi indicati.

La rivalutazione degli enti patrimoniali non aveva però funzionato nella sana direzione alla quale era destinata, ma aveva determinato una anomala e potrebbe dirsi patologica situazione del mercato dei titoli azionari. Il trasferimento a capitale dei saldi attivi, con distribuzione di azioni gratuite, aveva nel primo semestre del 1947 agevolato un crescente gonfiarsi dei prezzi di detti titoli, con lo sviluppo di una larga ed intensa, ma insieme pericolosa e dannosa speculazione.

Ad ovviare a tali inconvenienti col decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241 si era disposto che il trasferimento dei saldi attivi

a capitale fosse assoggettato ad un prelievo tributario del 25 per cento, e successivamente con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, si stabilirono una serie di condizioni e limitazioni e cioè:

a) che il trasferimento dei saldi attivi a capitale non potesse avvenire per più di due terzi dell'ammontare dei saldi;

b) che contemporaneamente dovesse però essere deliberata la emissione di nuove azioni od obbligazioni convertibili in azioni per un valore equivalente, e che pertanto solo nei limiti di questo apporto di capitale nuovo fosse consentito il trasferimento dei saldi a capitale;

c) che altro limite alla rivalutazione fosse nella misura del capitale e delle riserve ordinarie e straordinarie, dovendo il passaggio a capitale limitarsi alla somma corrispondente alla rivalutazione del capitale e delle riserve, anche se i due terzi dei saldi della intera rivalutazione avessero superato tale importo;

d) che il trasferimento a capitale dovesse avvenire mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione e non con emissione di nuove azioni;

e) che per il trasferimento dei saldi attivi a capitale si applicasse la imposta di registro del 4 per cento.

Le circostanze che avevano consigliato tali condizioni e limitazioni — funzionanti da freno e remora, — sono venute a cessare, cosicchè di dette condizioni e limitazioni sono rimasti i soli effetti dannosi costituiti da un inciampo alla libertà di azione delle aziende per la ripresa e soprattutto alle possibilità di nuovi finanziamenti per lo sviluppo delle loro attività produttive.

È apparso quindi al Governo opportuno proporre la soppressione di tali condizioni e limitazioni, consentendo alle società, come si legge nella relazione ministeriale che precede il disegno di legge, « di trasferire a capitale l'intero importo dei saldi di rivalutazione in maniera da poter presentare i bilanci nella genuina realtà delle rivalutazioni risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla legge; di trasferire a capitale l'importo totale dei saldi, indipendentemente dalla emissione di nuove azioni a pagamento o di obbligazioni convertibili in azioni, lasciando alle società

di stabilire il momento migliore per chiedere ai risparmiatori nuovo danaro fresco da investire nelle aziende; di distribuire azioni gratuite in corrispondenza dei saldi attivi trasferiti a capitale, tenuto anche conto che tale distribuzione, sotto il punto di vista della obiettività economica, non si differenzia affatto dall'aumento del valore nominale delle vecchie azioni », e di sopprimere al contempo la imposta di registro del 4 per cento che rappresenta una deviazione dai principi fondamentali della imposta di registro, che la giurisprudenza aveva riconosciuto potersi e doversi applicare quando si trasferiscano a capitale riserve, ma non potersi applicare laddove si ha semplicemente — per una operazione di rivalutazione — una diversa espressione numerica di valore dei cespiti patrimoniali delle aziende.

Una eccezione ha ritenuto giusto l'Amministrazione di proporre e cioè laddove la rivalutazione dei cespiti patrimoniali non si mantenga nei limiti della rivalutazione del capitale e delle riserve, ma si riferisca anche a cespiti derivanti dall'investimento di capitali presi a prestito: in tale ipotesi non si ha solo una diversa espressione di valore, ma si ha la realizzazione di un utile costituito dalla diminuzione del potere di acquisto della moneta, in forza del quale, mentre l'ente patrimoniale è aumentato nella espressione monetaria di valore, il capitale preso a prestito è rimasto nella espressione monetaria identico. Su tale utile, messo colla rivalutazione degli enti patrimoniali in evidenza, è apparso giusto imporre un tributo nella misura corrispondente all'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B.

A questi concetti la Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto di prestare adesione, proponendo l'approvazione del disegno di legge. Con questo nell'articolo 1 si abrogano le disposizioni di tre articoli del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49:

dell'articolo 4 che conteneva le disposizioni sopra indicate colle lettere a), b), c);

dell'articolo 5 che conteneva le disposizioni sopra indicate colla lettera d);

dell'articolo 6 che conteneva la disposizione sopra indicata colla lettera e).

Resta naturalmente fermo che i saldi attivi di rivalutazione mentre possono essere destinati a copertura di perdite e ad aumento di capitale non possono essere distribuiti prima del realizzo dei cespiti stessi e che all'aumento del capitale deve corrispondere un aumento della riserva ordinaria in modo che rimanga uguale il rapporto fra il capitale e la riserva stessa esistente prima dell'aumento (articolo 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, che, colle sanzioni penali che contiene, rimane in vigore).

L'articolo 2 sancisce quanto sopra de to in ordine alla tassazione dei trasferimenti a capitale dei saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare delle rivalutazioni del capitale versato e delle riserve ordinarie e straordinarie.

La Commissione ha però ritenuto che le società che credano procedere a tale rivalutazione contemporaneamente alla rivalutazione dei cespiti attivi, debbano procedere all'adeguamento monetario di una passività, messa in evidenza o differita, sulla cui entità ha

egualmente inciso il variato potere di acquisto della moneta; e cioè il debito per indennità di licenziamento.

Non può vero ammettersi — senza favorire un'operazione di somma imprudenza — che siano portate in aumento di capitale o addirittura distribuite ai soci (il che è consentito una volta avvenuto il realizzo di cespiti), i saldi attivi della rivalutazione, quando la società si trovi ad avere un debito per indennità di licenziamento non coperto da altre attività.

Per ciò essa propone l'aggiunzione all'articolo 2 del seguente comma:

« Le società e gli enti tassati in base a bilancio devono accantonare i saldi attivi di rivalutazione monetaria nell'ammontare necessario per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente previsto dall'articolo 2429 Codice civile ».

Con tale emendamento la Commissione vi propone l'approvazione del disegno di legge.

ZOLL, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

Art. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, sono soggetti ad imposizione nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati, nella misura corrispondente all'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B. Ove l'esercizio si chiuda con una perdita riconosciuta ai fini fiscali, l'imposizione è limitata all'importo dei saldi attivi che supera la perdita.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio devono accantonare i saldi attivi di rivalutazione monetaria nell'ammontare necessario per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente previsto dall'articolo 2429 Codice civile.